

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 43/A

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, n. 7, del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico (Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI), si rende noto che il giorno 18 luglio 2005, è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della Società **F.C. MESSINA PELORO S.p.A.** nei confronti di:

### **F.I.G.C.**

– Oggetto:

Ricorso avverso la non ammissione al campionato di Serie A 2005/2006, pubblicata sul C.U. n. 9/A del 15/07/2005.

La F.C. Messina Peloro S.p.A., a fondamento del ricorso, evidenzia l'insussistenza di debiti erariali scaduti alla data del 31 marzo 2005. Inoltre la società sottolinea l'avvenuto deposito di un atto transattivo sottoscritto con la Regione Sicilia e deduce l'erroneità della tesi, secondo la quale l'avvenuta impugnazione della cartella di pagamento relativa ad omessi versamenti di imposta per le annualità 2003 e 2004, sia da considerarsi temeraria.

– Pretese:

Annnullamento della decisione del Consiglio Federale del 15 luglio 2005, con conseguente iscrizione della F.C. Messina Peloro S.p.A. al campionato di Serie A 2005/2006.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del procedimento arbitrale.

Ai sensi dell'art. 5, del Regolamento di Arbitrato, per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che l'intervento di terzi è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 7 del Regolamento stesso.

\*\*\*\*\*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, n. 7, del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico (Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI), si rende noto che il giorno 18 luglio 2005, è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della Società **TORINO CALCIO S.p.A.** nei confronti di:

### **F.I.G.C.**

**Treviso Football Club 1993 s.r.l.**

– Oggetto:

Ricorso avverso la non ammissione al campionato di Serie A 2005/2006, pubblicata sul C.U. n. 10/A del 15/07/2005.

Il Torino Calcio S.p.A., a fondamento del ricorso, deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 1, 3, 97 della Costituzione, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2447 c.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 85, parte IV, lett. c) delle N.O.I.F., l'eccesso di potere per disparità di trattamento, l'eccesso, abuso e sviamento per difetto di istruttoria; l'eccesso di potere per carenza di istruttoria, l'eccesso di potere per contraddittorietà; l'eccesso di potere per difetto di motivazione.

Infine, il Torino Calcio deduce il difetto di motivazione di istruttoria, la violazione e falsa applicazione della Legge 241/90, la violazione dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa, la violazione dell'art. 24 della Costituzione e del diritto alla difesa.

– Pretese:

Annnullamento della decisione del Consiglio Federale del 15 luglio 2005, con conseguente iscrizione del Torino Calcio S.p.A. al campionato di Serie A 2005/2006.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del procedimento arbitrale.

Ai sensi dell'art. 5, del Regolamento di Arbitrato, per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che l'intervento di terzi è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 7 del Regolamento stesso.

\*\*\*\*\*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, n. 7, del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico(Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI), si rende noto che il giorno 18 luglio 2005, è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della Società **A.C. PERUGIA S.p.A.** nei confronti di:

**F.I.G.C.**

– Oggetto:

Ricorso avverso la non ammissione al campionato di Serie B 2005/2006, pubblicata sul C.U. n. 11/A del 15/07/2005.

La A.C. Perugia S.p.A., a fondamento del ricorso, ha evidenziato la non perentorietà del termine per gli adempimenti oggetto di rilievo da parte della Federazione.

La società ricorrente deduce inoltre di aver presentato sin dal 24 settembre 2004 all'Agenzia delle Entrate, motivata istanza per addivenire ad un accordo di dilazione del debito erariale, ai sensi dell'art. 3 D.L. 138/2002 convertito nella Legge 178/2002. La stessa Agenzia delle Entrate, solo in data 12 luglio 2005 emanava provvedimento negativo che veniva impugnato innanzi al TAR Umbria che ne disponeva la sospensiva.

– Pretese:

Annullo della decisione del Consiglio Federale del 15 luglio 2005, con conseguente iscrizione dell'A.C. Perugia al campionato di competenza 2005/2006 anche con la prescrizione dell'obbligo del pagamento, entro il giorno successivo all'emanazione del lodo, degli importi relativi ai debiti scaduti per complessivi € 6.153.764,01.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del procedimento arbitrale.

Ai sensi dell'art. 5, del Regolamento di Arbitrato, per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che l'intervento di terzi è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 7 del Regolamento stesso.

\*\*\*\*\*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, n. 7, del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico (Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI), si rende noto che il giorno 18 luglio 2005, è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della Società **GELA J.T. s.r.l.** nei confronti di:

#### **F.I.G.C.**

– Oggetto:

Ricorso avverso la non ammissione al campionato di Serie C1 pubblicata sul C.U. n. 18/A del 15/07/2005.

In particolare il Gela J.T. s.r.l., a fondamento del ricorso, ha dedotto di aver ottenuto dalla Agenzia delle Entrate, con comunicazione del 18 luglio 2005, l'accettazione della rateizzazione del debito maturato con l'Erario.

Inoltre il Gela J.T. s.r.l. deduce che il mancato deposito entro il 30 giugno 2005 di alcune quietanze relative al pagamento dei tesserati è frutto di cause a lei non imputabili per irreperibilità di alcuni calciatori, per la pendenza di vertenze innanzi al Collegio Arbitrale e per l'esistenza di lodi posti in esecuzione dalla Lega Professionisti di Serie C.

Il Gela J.T. s.r.l. deduce inoltre l'avvenuta estinzione di qualsivoglia pendenza maturata con l'ENPALS.

Infine sul mancato ripianamento della carenza patrimoniale e superamento della condizione di cui all'art. 2482 *ter* c.c. deduce l'aumento di capitale sociale, effettuato in data 8 luglio 2005 da due soci per complessivi €96.000,00

Pretese:

Revoca e/o annullamento della decisione del Consiglio Federale del 15 luglio 2005.

Ai sensi dell'art. 5, del Regolamento di Arbitrato, per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che l'intervento di terzi è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 7 del Regolamento stesso.

\*\*\*\*\*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, n. 7, del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico (Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI), si rende noto che il giorno 18 luglio 2005, è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della Società **SPAL S.p.A.** nei confronti di:

#### **F.I.G.C.**

– Oggetto:

Ricorso avverso la non ammissione al campionato di Serie C1 pubblicata sul C.U. n. 22/A del 15/07/2005.

In particolare la Spal S.p.A., a fondamento del ricorso, ha dedotto l'insussistenza di qualsivoglia esposizione debitoria nei confronti della Agenzia delle Entrate ai sensi della normativa federale, l'insussistenza di esposizioni debitorie nei confronti dell'ENPALS e l'insussistenza della situazione di cui all'art. 2447 c.c..

Pretese:

Annnullamento della decisione del Consiglio Federale del 15 luglio 2005.

Ai sensi dell'art. 5, del Regolamento di Arbitrato, per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che l'intervento di terzi è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 7 del Regolamento stesso.

\*\*\*\*\*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, n. 7, del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico (Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI), si rende noto che il giorno 18 luglio 2005, è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della Società **Polisportiva ROSETANA CALCIO s.r.l.** nei confronti di:

#### **F.I.G.C.**

– Oggetto:

Ricorso avverso la non ammissione al campionato di Serie C2 pubblicata sul C.U. n. 30/A del 15/07/2005.

In particolare la Polisportiva Rosetana Calcio s.r.l. a fondamento del ricorso, ha dedotto l'eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e falsità dei presupposti della motivazione della COAVISOC con particolare riferimento al

ripianamento della carenza patrimoniale per € 135.023,00. Deduca inoltre l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2482 *ter* c.c..

La ricorrente rileva inoltre la non perentorietà dei termini per la dimostrazione del pagamento dei debiti nei confronti degli Enti previdenziali scaduti al 31 marzo 2005. La Polisportiva Rosetana Calcio s.r.l. rileva come in data 15 giugno 2005 ha inoltrato alla competente Agenzia delle Entrate istanza di dilazione e che su tale istanza non vi è stata pronuncia.

La ricorrente deduce inoltre la violazione e la falsa applicazione dell'art. 4 dello Statuto della Lega Professionisti di Serie C, la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge 178/2002, l'eccesso di potere per difetto di motivazione, l'ulteriore travisamento dei fatti, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2482 *ter* e seguenti c.c. in connessione con gli artt. 2463 e 2447 c.c..

Preteste:

Annnullamento della decisione del Consiglio Federale del 15 luglio 2005, disponendo l'ammissione della Polisportiva Rosetana Calcio s.r.l. al Campionato di Serie C2 per la stagione sportiva 2005/2006.

Ai sensi dell'art. 5, del Regolamento di Arbitrato, per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che l'intervento di terzi è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 7 del Regolamento stesso.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2005

IL SEGRETARIO  
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE  
Franco Carraro